

Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia.

Art. 46

(Norme transitorie e finali)(2)(16)

1.

(ABROGATO)

(4)

2.

(ABROGATO)

(5)

3.

(ABROGATO)

(6)

4.

(ABROGATO)

(7)

5. Il Consorzio Comunità collinare del Friuli è equiparato alle associazioni intercomunali ai fini dell'applicazione del capo VI del titolo II ed è tenuto a conservare la composizione costituita esclusivamente da Comuni, in deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 24. Il Consorzio adegua il proprio statuto alla disciplina di cui agli articoli 22, comma 1, e 25 entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

(12)(13)

5 bis. Al fine di consentire al maggior numero di Comuni di concorrere alla assegnazione delle risorse del Piano di valorizzazione territoriale costituendo una idonea forma associativa, i tre quarti dei Comuni di una provincia, anche non contermini possono costituire una associazione intercomunale.

(1)(8)(9)(14)

5 ter. Al fine di consentire al Comune di Forgaria nel Friuli di concorrere alla assegnazione delle risorse del Piano di valorizzazione territoriale nell'ambito della forma associativa più appropriata ad assicurare l'integrazione funzionale con i Comuni contermini, è estesa a favore del medesimo Comune la facoltà di cui al comma 3 dell'articolo 25.

(3)(15)

5 quater. Ovunque ricorra l'espressione "Assemblea delle Autonomie locali" questa è sostituita con "Consiglio delle autonomie locali".

(10)

5 quinquies. Nella regione Friuli Venezia Giulia la funzione di partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento tributario e contributivo di cui all'articolo 18 del decreto legge 78/2010, convertito dalla legge 122/2010, è esercitata:

a) per i Comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti tramite una delle forme associative previste dagli articoli 21, 22 e 23;

b) per i Comuni con popolazione pari o superiore a cinquemila abitanti in forma singola o tramite una delle forme associative previste dagli articoli 21, 22 e 23.

(11)

Note:

1 Comma 5 bis aggiunto da art. 1, comma 82, L. R. 30/2007

2 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 49, comma 3, L. R. 18/2015, relativamente ai commi 5, 5 bis e 5 ter.

- 3** Comma 5 ter aggiunto da art. 1, comma 82, L. R. 30/2007
- 4** Comma 1 abrogato da art. 11, comma 33, L. R. 17/2008
- 5** Comma 2 abrogato da art. 11, comma 33, L. R. 17/2008
- 6** Comma 3 abrogato da art. 11, comma 33, L. R. 17/2008
- 7** Comma 4 abrogato da art. 11, comma 33, L. R. 17/2008
- 8** Comma 5 bis sostituito da art. 11, comma 34, L. R. 17/2008
- 9** Comma 5 bis interpretato da art. 12, comma 28, L. R. 12/2009
- 10** Comma 5 quater aggiunto da art. 2, comma 4, L. R. 17/2010
- 11** Comma 5 quinquies aggiunto da art. 12, comma 34, L. R. 22/2010
- 12** Vedi la disciplina transitoria del comma 5, stabilita da art. 40, comma 1, L. R. 26/2014
- 13** Comma 5 abrogato da art. 69, comma 1, lettera a), L. R. 26/2014
- 14** Comma 5 bis abrogato da art. 69, comma 1, lettera a), L. R. 26/2014
- 15** Comma 5 ter abrogato da art. 69, comma 1, lettera a), L. R. 26/2014
- 16** I commi 5, 5 bis e 5 ter continuano ad applicarsi alle forme associative esistenti alla data di entrata in vigore della L.R. 26/2014, fino al loro scioglimento o alla loro trasformazione, come disposto all'art. 10, c. 46, L.R. 27/2014.